

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SOFIA"

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Costituzione e durata.

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Sofia" in forma d'associazione non riconosciuta.
2. L'associazione ha sede a Padova, presso il reparto di Gastroenterologia, Dipartimento di Pediatria, dell'Azienda Ospedaliera, in via Giustiniani n. 3.
3. La durata è illimitata.

Articolo 2 Statuto.

1. L'Associazione "Sofia" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 266/1991, delle leggi regionali di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.

Articolo 3 Modifiche allo Statuto.

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e sanitaria e ricerca scientifica in materia di malattie del fegato in età pediatrica.

Le attività dell'Associazione consistono principalmente:

- nel sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale e psicologica, di ricerca clinica e di laboratorio e nell'arrecare quindi benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti e alle loro famiglie;
 - nel sostenere il reparto di Gastroenterologia Pediatrica di Padova ed altre iniziative analoghe deliberate dal Consiglio;
 - nell'organizzazione e partecipazione a scambi di informazione, corsi pratici, seminari, borse di studio nelle materie su indicate da parte di operatori del settore;
 - nella diffusione e sensibilizzazione sulle problematiche della malattia;
 - nella ricerca scientifica, svolta direttamente ovvero affidata a università, fondazioni, aziende ospedaliere o altri enti non aventi scopo di lucro;
 - in ogni altro mezzo che l'associazione stessa riterrà opportuno al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le finalità statutarie dell'associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, poiché integrative delle stesse.

TITOLO SECONDO - ADERENTI

Articolo 5 Ammissione dei soci.

1. Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche che intendono prendervi parte, in quanto coinvolte nella cura e nella consulenza tecnica nel settore specifico delle malattie del fegato in età pediatrica o avendo altri requisiti inerenti lo scopo di questa associazione ed in grado di rispettare le regole fissate dal Consiglio Direttivo e dal presente statuto, che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, versando l'eventuale quota associativa.
2. I soci si dividono in tre categorie:

a) Soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, che hanno versato una quota iniziale e che corrispondono annualmente la quota associativa ordinaria;

b) Soci ordinari: sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) Soci onorari: sono soci onorari coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, il quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera sociale.

Articolo 6 Adesione.

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi elettivi.

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

4. I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o Assemblea.

5. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 7 Perdita della qualità di Socio.

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione.

Articolo 8 Recesso.

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione.

Articolo 9 Esclusione.

1. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può esserne escluso su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'assemblea.

2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione.

4. Resta salva la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione all'Autorità Giudiziaria.

5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO - ORGANI

Articolo 10 Organi.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli aderenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente.

Articolo 12 Convocazione.

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve essere spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro dei soci e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2. La convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Articolo 13 Oggetto delle delibere assembleari.

1. L'Assemblea:
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14 Validità delle Assemblee.

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con le maggioranze di cui all'articolo 3 del presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con le maggioranze di cui all'articolo 29 del presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
Sono previste deleghe da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti, nel numero massimo di una.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre (3) anni e possono essere rieletti. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci.

Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà una assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due (2) volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 16 Il Presidente del Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

2. È eletto dal Consiglio, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

3. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

5. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

6. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, di cui successivamente dovrà dare conto al Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne

presenti la necessità.

8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

9. Il Presidente cura altresì la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 17 Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 18 Il Segretario e il Tesoriere.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

2. Il Tesoriere, se ritenuto necessario, è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri componenti ed ha i compiti di tenere l'amministrazione dell'associazione e redigere i bilanci annuali.

3. Il Tesoriere può essere delegato dal Consiglio Direttivo ad emettere i mandati di pagamento o gli assegni per i pagamenti dell'associazione. Su specifica richiesta del Presidente il Consiglio Direttivo può delegare propri membri ad emettere mandati di pagamento od assegni o comunque ad operare con procura su conti bancari o postali. Cura la contabilità e la gestione del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di controllo della gestione amministrativo-contabile dell'associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e di verificare, con spirito collaborativo, il rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre (3) anni.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro dei verbali delle loro riunioni, partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri; danno pareri sui bilanci.

Articolo 20- Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico viene eletto dal Consiglio direttivo ed è composto da sette membri scelti tra personaggi di provato valore nel campo dello studio della patologia pediatrica, con particolare riferimento alle patologie Gastroenterologiche ed Epatologiche del bambino.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai propri membri e approvato dal Consiglio Direttivo.

Compito del Comitato Scientifico è coadiuvare il Consiglio nella definizione della strategia dell'Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica un triennio sono rieleggibili.

TITOLO QUARTO – PATRIMONIO E BILANCIO.

Articolo 21 Risorse economiche.

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
2. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
3. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sociale sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli aderenti.

Articolo 22 Divieto di distribuzione degli utili.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23 Proventi derivanti da attività marginali.

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

Articolo 24 Bilancio.

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

TITOLO QUINTO - RESPONSABILITÀ.

Articolo 25 Responsabilità ed assicurazione.

1. Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti

da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 26 Convenzioni.

1. L'associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Articolo 27 Dipendenti e collaboratori.

1. L'associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo disposizioni diverse previste dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

Articolo 29: Legge applicabile.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

